

IL CARATTERE ECCLESIALE DELLE ASSOCIAZIONI DEI FEDELI

(A proposito della Nota pastorale della CEI
« Le aggregazioni laicali nella Chiesa »)

1. Introduzione. — 2. Storia e natura della Nota pastorale. — 3. Elementi giuridici contenuti nella Nota pastorale: *a)* Diritto di associazione; *b)* Criteri di ecclesialità delle aggregazioni laicali: la loro valutazione giuridica; *c)* Le organizzazioni di ispirazione cristiana; *d)* Tipologia delle aggregazioni secondo la Nota pastorale: 1. Associazioni private di fatto; 2. Le associazioni private riconosciute dall'autorità ecclesiastica; 3. Le associazioni pubbliche; *e)* Il riconoscimento delle associazioni; *f)* La vigilanza e il regime dell'autorità sulle aggregazioni private. — 4. Considerazioni conclusive.

1. *Introduzione.*

Il 29 aprile 1993 è stata pubblicata la Nota pastorale *Le aggregazioni laicali nella Chiesa*, della Commissione episcopale per il laicato della Conferenza Episcopale Italiana ⁽¹⁾. Questa Nota è composta da 52 punti, ed è strutturata nel seguente modo: Introduzione (a cura di Mons. De Giorgi, Arcivescovo emerito di Taranto, presidente della menzionata Commissione), Premessa (nn. 1-3), Prima Parte: « Principi ecclesiologici » (nn. 4-21), Parte seconda: « Normativa canonica » (nn. 22-30), Terza parte: « Indicazioni pastorali » (nn. 31-51) e Conclusione (n. 52). Una presentazione fatta dal Card. Ruini, Presidente della CEI, accompagna la pubblicazione della Nota. In queste pagine ci limiteremo alla esposizione e al commento delle questioni canoniche che sono collegate al contenuto di questo documen-

(1) COMMISSIONE EPISCOPALE DELLA CEI PER IL LAICATO, Nota pastorale, *Le aggregazioni laicali nella Chiesa*, 29 aprile 1993, in *Notiziario della CEI*, 1993, p. 83-119. Per un commento generale, cfr. E. CAPPELLINI, *Le aggregazioni laicali nella Chiesa. Sulla nota pastorale della CEI*, in *Rivista del clero italiano*, 74 (1993), p. 775-785 e C. REDAELLI, *Le aggregazioni laicali nella Chiesa. Una recente nota pastorale della CEI*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 6 (1993), p. 441-453.

to. In un primo momento, alla luce del suo iter, ne tratteremo la natura, per poi passare all'analisi delle questioni più particolari, quali la caratterizzazione del diritto di associazione, la tipologia delle associazioni, e i loro rapporti con l'autorità ecclesiastica competente.

2. *Storia e natura della Nota pastorale.*

La sua origine si può trovare nella prima delibera non normativa della XXIV Assemblea Generale straordinaria dei Vescovi dell'ottobre 1984 in cui si chiedeva « agli organi competenti della Conferenza la redazione di Note o Istruzioni, tenuto conto dei risultati della consultazione preparatoria all'Assemblea stessa, da sottoporre successivamente all'approvazione della Conferenza nelle forme previste dallo Statuto » (2). Tra le materie che dovevano essere oggetto di Note o Istruzioni vi erano, infatti, anche le « associazioni dei fedeli con particolare riguardo alle associazioni pubbliche a carattere nazionale (cfr. cann. 312 § 1; 320 § 2) » (3). Tale decisione si ricollega con il rinvio a una futura Istruzione fatto qualche tempo prima dalla stessa Assemblea, in occasione dell'approvazione della delibera normativa in cui si stabiliscono gli organi competenti della Conferenza riguardo alle associazioni pubbliche (4). Secondo l'impostazione originaria, tale Istruzione avrebbe dovuto sostituire la Nota pastorale *Criteri di ecclesialità dei gruppi, movimenti, associazioni* (1981) (5), per aggiornarla al nuovo Codice (6). I contenuti che erano stati suggeriti per la futura Istruzione (7), lasciavano intendere che la volontà della

(2) *Delibera non normativa I*, in *Notiziario della CEI*, 1985, p. 61.

(3) *Ibid.*

(4) « Gli organi della Conferenza Episcopale Italiana competenti per l'erezione e la soppressione delle associazioni pubbliche di fedeli a carattere nazionale, a norma dei cann. 312, § 1, e 320, § 2 del *Codice di diritto canonico*, sono: la Presidenza, per l'istruttoria della pratica; il Consiglio Episcopale Permanente, per le decisioni in merito ». *Delibera n. 23*, in vigore dal 18 maggio 1985, in *Notiziario della CEI*, 1985, p. 44.

(5) COMMISSIONE EPISCOPALE PER L'APOSTOLATO DEI LAICI, *Nota pastorale Criteri di ecclesialità dei gruppi, movimenti, associazioni*, 22 maggio 1981, in *Notiziario della CEI*, 1981, p. 69-88.

(6) Cfr. *Atti*, S, 1984, 349. Citati da M. MARCHESI, *Diritto canonico complementare italiano*, Bologna 1992, p. 48.

(7) « Si approva che, anche in riferimento al previsto aggiornamento al nuovo Codice della Nota pastorale della CEI sui *Criteri di ecclesialità dei gruppi, movimenti, associazioni* (1981), si diano, per le associazioni pubbliche a carattere nazionale, ulteriori indirizzi circa:

Conferenza episcopale fosse quella di delineare il quadro giuridico delle associazioni nazionali di fedeli nel quale fossero contenuti i tratti fondamentali dei rapporti fra le associazioni nazionali e la Conferenza e la procedura per l'acquisizione dello statuto di associazione nazionale.

Tale impostazione fu seguita, almeno in parte, nei primi passi redazionali della Nota pastorale. Infatti, dal testo che ne accompagna la pubblicazione sul *Notiziario della CEI*, si può dedurre che la prima bozza era fondamentalmente un aggiornamento della Nota pastorale del 1981 e aveva un titolo molto simile: *Criteri di ecclesialità dei gruppi, comunità, movimenti e associazioni*. Tuttavia ci fu un cambiamento nell'impostazione, perché « i Vescovi del Consiglio Permanente hanno chiesto una rielaborazione della bozza, con l'attenzione che la nuova stesura avesse caratteristiche anche autonome rispetto al documento del 1981 »⁽⁸⁾. Di conseguenza, nell'introduzione della Nota pastorale del 1993 si afferma che « essa non è un rifacimento o un aggiornamento di quella precedente. La suppone certamente e, per diversi aspetti tuttora validi, a essa rimanda. Ma va oltre, perché ne integra e ne sviluppa i contenuti, nel quadro più vasto della nuova stagione aggregativa dei fedeli laici, alla luce del nuovo *Codice di diritto canonico* e dell'esortazione apostolica di Giovanni Paolo II *Christifideles laici* ».

Nelle successive stesure è stato cambiato il titolo del documento con quello che poi sarebbe divenuto definitivo: *Le aggregazioni laicali nella Chiesa*, e sono state introdotte delle modifiche sulla base dei suggerimenti, osservazioni e approfondimenti degli organi competenti della CEI (la Commissione Episcopale per i problemi giuridici e il Consiglio Permanente). Infine il Consiglio Permanente « ha approva-

— l'iter di formazione di queste associazioni ed il loro opportuno collegamento con la competente autorità ecclesiastica;

— la caratterizzazione del loro statuto in rapporto ai fini specifici da perseguire sotto la superiore direzione dell'autorità ecclesiastica competente, nel caso la CEI;

— la verifica della loro consistenza e diffusione in Italia, anche in relazione alle reali esigenze pastorali della Chiesa nel Paese;

— l'acquisizione dei necessari pareri (Vescovi, Conferenze regionali, ecc.);

— la precisazione del ruolo dell'assistente ecclesiastico, in sintonia con le vigenti disposizioni della Chiesa? ».

(Atti, S. 1984, 525). Citato da M. MARCHESI, *Diritto canonico complementare italiano*, cit., p. 47-48.

⁽⁸⁾ *Notiziario della CEI*, 1993, p. 82.

to il documento chiedendo che venisse pubblicato come Nota della Commissione Episcopale per il laicato » ⁽⁹⁾.

Da quanto detto si possono trarre alcune conclusioni sulla natura del documento: 1) da una impostazione prevalentemente giuridica, si è passati a un documento di carattere pastorale che, pur raccogliendo aspetti della normativa codiciale, si presenta soprattutto come uno sforzo di inserire le aggregazioni laicali nel quadro dell'ecclesiologia di comunione, sulla scia dell'esortazione apostolica *Christifideles laici*; 2) da una Istruzione che aveva lo scopo di sviluppare la normativa del nuovo Codice riguardo alle associazioni nazionali, si è pervenuti a un documento di natura pastorale che non raccoglie i contenuti che erano stati inizialmente suggeriti ⁽¹⁰⁾; 3) sotto il profilo formale si tratta di un documento di una Commissione episcopale, approvato dal Consiglio Permanente, e presentato dal Presidente della Conferenza. Non è dunque un documento di tutta la Conferenza episcopale italiana ⁽¹¹⁾, non è stato approvato dall'Assemblea Generale, il che ha delle conseguenze sul suo valore vincolante per i vescovi e per i fedeli. Infatti, a differenza di quanto è stato fatto nel caso dell'*Istruzione in materia amministrativa* ⁽¹²⁾, in questa Nota pastorale si dice unicamente che essa è affidata alle comunità ecclesiali che sono in Italia « certi dell'accoglienza sincera da parte di tutti e dell'impegno generoso di tradurre nella vita e nello stile di ogni aggregazione le indicazioni pastorali che in essa sono contenute » ⁽¹³⁾. Di conseguenza, il valore di questa Nota non è altro che quello di un docu-

⁽⁹⁾ *Ibidem*, p. 82.

⁽¹⁰⁾ Non ci sono disposizioni precise sui requisiti per ottenere lo statuto di associazione nazionale: verifica della consistenza e diffusione, pareri necessari, ecc.

⁽¹¹⁾ Invece anche di recente sono state pubblicate alcune note e documenti pastorali di tutto l'episcopato italiano. Cfr. ad es. *La Chiesa in Italia dopo Loreto*, 9 giugno 1985, in *Notiziario della CEI*, 1985, p. 281-308; *Ripristino e rinnovamento delle settimane sociali dei cattolici italiani*, 20 novembre 1988, in *Notiziario della CEI*, 1988, p. 187-196; e *Comunione, comunità e disciplina ecclesiastica*, 1 gennaio 1989, in *Notiziario della CEI*, 1989, p. 1-40.

⁽¹²⁾ Nel decreto che ne dispone la pubblicazione si stabilisce che « a essa "ogni vescovo si atterrà in vista dell'unità e del bene comune, a meno che ragioni a suo giudizio gravi ne dissuadano l'adozione nella propria diocesi" (Statuto, art. 18) ». CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Istruzione in materia amministrativa*, 1 aprile 1992, Decreto, in *Notiziario della CEI*, 1992, p. 59. Questa Istruzione, che trae la sua origine anche dalla delibera non normativa I, fu approvata dall'Assemblea Generale dei Vescovi, esaminata dalla Congregazione per il clero, e la sua pubblicazione fu disposta mediante un decreto del Presidente della Conferenza.

⁽¹³⁾ Presentazione del Presidente della CEI della Nota pastorale.

mento pastorale di una Commissione episcopale della CEI, organismo non dotato di potestà deliberativa né di funzioni esecutive⁽¹⁴⁾: per sé non ha un valore giuridico vincolante. Tuttavia, dato che una parte del documento contiene disposizioni giuridiche⁽¹⁵⁾, il loro valore vincolante sarà quello che già avevano in precedenza. Sono dunque vincolanti, non in forza della Nota pastorale, ma per la previa promulgazione, quelle norme che, riprese nella Nota, provengono dal Codice o dalle delibere normative della CEI. Le altre disposizioni costituiscono semplicemente degli orientamenti per i vescovi e per le aggregazioni di fedeli. Fra queste ultime disposizioni, tuttavia, sono più impegnative quelle che riproducono quanto era stato disposto nell' *Istruzione in materia amministrativa*, perché al suo contenuto i Vescovi dovranno abitualmente adeguarsi. Date le differenze (organo e obbligatorietà) esistenti fra questa Istruzione e la Nota pastorale, riteniamo che, nel caso in cui ci siano divergenze in questi documenti, la prevalenza spetta al primo.

3. *Elementi giuridici contenuti nella Nota pastorale.*

La struttura della Nota pastorale potrebbe fare pensare che le questioni canoniche si trovino soltanto nella parte seconda, il cui titolo è « La normativa canonica », ma si possono anche individuare elementi di rilievo giuridico nelle altre parti del documento. Nella nostra esposizione e analisi presenteremo i punti che riteniamo più interessanti da una prospettiva canonica, senza seguire l'ordine di esposizione della Nota pastorale. Inoltre, dato il carattere del documento, il suo linguaggio non è sempre giuridico, anzi, anche nella parte dedicata alla normativa canonica si avvertono delle imprecisioni terminologiche che metteremo in risalto, facendo le opportune precisazioni.

a) *Diritto di associazione.*

La trattazione del diritto di associazione del fedele è fatta specialmente nel quadro dell'ecclesiologia di comunione⁽¹⁶⁾. La parte

(14) Cfr. *Statuto della CEI*, art. 40 § 1.

(15) Cfr. *passim* Parte seconda: « Normativa canonica ».

(16) Per una ampia trattazione del diritto di associazione dal punto di vista giuridico-canonico, cfr. L. NAVARRO, *Diritto di associazione e associazioni di fedeli*, Milano 1991, p. 7-26.

prima della Nota pastorale si apre con queste parole: « Le forme associative dell'apostolato dei fedeli laici hanno un significato pieno solo nel mistero della Chiesa comunione e missione. Ad esso, perciò, sono relativi il diritto e la libertà di aggregazione » (n. 4). Si tratta dunque di un diritto che trova la sua ultima giustificazione non nel fatto di essere un diritto il cui primo fondamento è la natura sociale della persona umana⁽¹⁷⁾, ma in una ragione ecclesiologica⁽¹⁸⁾. Tale realtà era già stata messa in evidenza dall'esortazione apostolica *Christifideles laici*, n. 29, dove, dopo essere stato rilevato che le associazioni sono espressioni della natura sociale e che sono necessarie per una più vasta ed incisiva efficacia operativa, si afferma che « la ragione profonda che giustifica ed esige l'aggregarsi dei fedeli laici è di ordine teologico: è una *ragione ecclesiologica*, come apertamente riconosce il Concilio Vaticano II che indica nell'apostolato associato un "*segno della comunione e dell'unità della Chiesa in Cristo*" »⁽¹⁹⁾.

Questo approfondimento del significato ecclesiologico dell'associarsi nella Chiesa costituisce uno dei contributi della Nota pastorale alla retta comprensione non soltanto del diritto di associazione, ma anche degli altri diritti e doveri del fedele. Questi diritti non sono assoluti, non sono strumenti di opposizione alla gerarchia e nemmeno sfere di azione individualistica; anzi, sono elementi che contribuiscono alla comunione nella Chiesa. Come è stato sottolineato dalla dottrina canonica, i diritti del fedele sono « espressioni del senso liberatore della redenzione che fa partecipe il fedele della libertà cristiana (libertà dei figli di Dio) e che gli conferisce ambiti di responsabilità personale; sono manifestazioni della condizione del fedele come membro attivo della comunità cristiana, nella quale egli si inserisce attivamente per mezzo degli stessi; tali diritti attribuiscono infatti una sfera di responsabilità sociale — e pertanto vanno considerati come modi di incorporazione del fedele alla comunità, impegnando essi la sua iniziativa personale e il suo senso di responsabilità —; sono esplicitazioni e garanzie, tanto dell'azione dello Spirito che agisce nei fedeli, quanto del carattere personalissimo della risposta del fedele a tale azione »⁽²⁰⁾. Un'analisi profonda dei diritti del fedele non può che portare alle stesse conclusioni: essi sono radicati nella condi-

(17) Questo fondamento è anche sottolineato dalla Nota pastorale, n. 8.

(18) Cfr. *ibidem*, n. 8.

(19) GIOVANNI PAOLO II, Esor. ap. *Christifideles laici*, 30 dicembre 1988, n. 29.

(20) J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, Milano 1989, p. 94.

zione ontologico-sacramentale del battezzato ⁽²¹⁾; sono esigenze di giustizia derivanti dal battesimo. Il loro rispetto e promozione permettono ai fedeli di raggiungere il loro fine soprannaturale e di partecipare attivamente alla vita e missione della Chiesa. Non c'è contrapposizione fra quanto proviene dal battesimo e le esigenze di comunione proprie della Chiesa. Come afferma Hervada, « questi diritti esistono, e possono essere esercitati ove siano rispondenti al loro fondamento ed al loro significato: in quanto sono manifestazioni, volute dallo stesso Cristo, della libertà cristiana, della posizione del fedele nella Chiesa, della sua responsabilità, della sua partecipazione attiva ai fini della Chiesa e del senso comunitario e solidario del popolo di Dio. Fuori di questo fondamento e di questo significato non si danno veri diritti fondamentali » ⁽²²⁾. Perciò la libertà di associarsi nella Chiesa « è un vero e proprio diritto che non deriva da una specie di "concessione" dell'autorità, ma che scaturisce dal battesimo che chiama i fedeli a partecipare attivamente alla comunione e missione della Chiesa » ⁽²³⁾. Di conseguenza, affermare che l'associarsi nella Chiesa, « prima che un diritto è un elemento costitutivo della partecipazione dei fedeli alla missione della Chiesa » (n. 22), non è giuridicamente esatto: in quanto radicata nel battesimo e in ultima analisi nella volontà fondazionale di Cristo, la partecipazione del fedele alla missione della Chiesa costituisce già un vero e proprio diritto. Tutti i fedeli sono chiamati da Dio a tale partecipazione, e perciò hanno il diritto di esercitarla come singoli o associati ad altri.

Come abbiamo visto, la Nota afferma che l'aggregarsi è un « diritto relativo », e riportando alcune parole dell'esortazione apostolica *Christifideles laici* ⁽²⁴⁾, ribadisce che tale diritto « è essenzialmente relativo alla vita di comunione e alla missione della Chiesa stessa » (n. 10); il che potrebbe indurre a pensare che ci troviamo dinanzi a un diritto affievolito. Ritengo che tale « relatività » non diminuisce la

⁽²¹⁾ La Nota pastorale afferma esplicitamente l'origine sacramentale di questo diritto: « Dal battesimo scaturisce il diritto-dovere di dedicare le proprie energie al fine di condurre una vita santa, di promuovere la crescita della Chiesa, di essere testimoni vivi del Vangelo. Scaturiscono pure il diritto di seguire un proprio metodo di vita spirituale conforme alla dottrina della Chiesa e il diritto di scegliere una realtà aggregativa, quale forma per vivere la propria partecipazione alla comunione e alla missione della Chiesa », n. 8.

⁽²²⁾ J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, cit., p. 94-95.

⁽²³⁾ GIOVANNI PAOLO II, Esor. ap. *Christifideles laici*, n. 29.

⁽²⁴⁾ Cfr. *ibidem*, n. 29.

forza e l'esigibilità del diritto di associarsi. La dipendenza del diritto nei confronti della comunione e la missione della Chiesa spiega da una parte che l'ambito del diritto e del suo esercizio è quello delle finalità proponibili dal fedele in quanto fedele, cioè le finalità di natura ecclesiale, e dall'altra, che l'esercizio di questo diritto e degli altri diritti e obblighi del fedele ha come uno dei requisiti generali la comunione nella Chiesa. Si potrebbe aggiungere che l'associarsi nella Chiesa non solo non è un ostacolo alla comunione, ma contribuisce a rafforzarla. Quando i fedeli si associano, lo fanno per perseguire delle finalità proprie della natura della società ecclesiale: si propongono opere di carità o pietà, una vita cristiana più perfetta, animare di spirito cristiano la società temporale, ecc. (cfr. can. 298 § 1). In tutti questi casi, la novità dell'associazione consiste nel creare, fra i fedeli, dei vincoli che, non essendo di natura sacramentale, rafforzano quelli che sono propri della Chiesa e che uniscono tutti i fedeli. Le associazioni infatti sono frutto della *communio fidelium*, aspetto integrante della comunione ecclesiastica, perché creano nuovi vincoli fra alcuni fedeli riguardo a beni e fini comuni.

Il contributo delle associazioni alla comunione e missione della Chiesa ha delle caratteristiche particolari qualora l'associazione sia conseguenza di un carisma, la cui presenza nelle aggregazioni viene rivalutata in eccesso dalla Nota pastorale: « Il fenomeno associativo nella vita della Chiesa presenta un significato che va oltre un profilo puramente sociale e giuridico: è da comprendersi come il frutto di una particolare azione dello Spirito; per questo si suole parlare in termini di "carisma" » (n. 23). In quanto ispirate dallo Spirito Santo è palese che tali associazioni dovranno necessariamente contribuire alla comunione e missione della Chiesa. Tuttavia non sembra che tutte le associazioni nella Chiesa siano frutto del carisma. L'esortazione apostolica *Christifideles laici* mette accanto alla ricchezza e versatilità delle risorse che lo Spirito alimenta nel tessuto ecclesiale, la capacità d'iniziativa e la generosità dei fedeli⁽²⁵⁾, senza stabilire una correlazione esplicita e necessaria tra carismi e associazioni⁽²⁶⁾. Indipendentemente da questo fatto, la presenza dei carismi in alcune associazioni contribuisce ad evidenziare la « relatività » del diritto di

⁽²⁵⁾ Cfr. *ibidem*, n. 29.

⁽²⁶⁾ Cfr. A. SCOLA, *Associazioni e movimenti nella comunione e nella missione della Chiesa*, in *Christifideles laici: spunti per uno studio*. I laici oggi, 32-33 (1989-1990), p. 34-35.

associazione: il carisma è sempre chiamato a contribuire all'edificazione della Chiesa, e perciò l'autorità deve discernere ogni carisma.

Tale « relatività » però non è esclusiva del diritto di associazione. Essa è anche propria delle altre posizioni attive e passive dei fedeli, e delle funzioni dell'autorità ecclesiastica. L'esercizio della potestà nella Chiesa è un servizio alla comunione, la quale comprende anche il rispetto e promozione dei diritti dei fedeli. La violazione di questi sarebbe anche una lesione della comunione perché l'ingiustizia e l'arbitrarietà non costruiscono la Chiesa, ma sono ostacoli per la sua comunione e la sua missione.

La dipendenza del diritto di associazione nei confronti della comunione e missione comporta da una prospettiva giuridica che l'esercizio del diritto è presieduto dai seguenti principi: rispettare le leggi, agire con responsabilità sociale e comunitaria e con la dovuta ragionevolezza. Accanto a questi principi giuridici, ci sono le esigenze della carità che consigliano l'esercizio dei diritti secondo modi e forme compatibili con lo spirito cristiano e da questo derivanti ⁽²⁷⁾.

b) *Criteri di ecclesialità delle aggregazioni laicali (nn. 15-18): la loro valutazione giuridica.*

Riprendendo sostanzialmente quelli già enunciati dall'esortazione apostolica *Christifideles laici* ⁽²⁸⁾, la Nota pastorale presenta, nel quadro dei principi ecclesiologicali, un elenco di cinque criteri di ecclesialità delle associazioni nella Chiesa, che vengono anche chiamati criteri di discernimento e di riconoscimento (cfr. n. 15). In sintesi sono i seguenti: il primato dato alla vocazione di ogni cristiano alla santità, la responsabilità di confessare la fede cattolica, la testimonianza di una comunione salda e convinta, la conformità e la partecipazione al fine apostolico della Chiesa e l'impegno di una presenza nella società umana (cfr. n. 17). La Nota pastorale ritiene che « Questi cinque criteri di ecclesialità sono tutti essenziali e necessari », e che « valgono nel loro insieme per qualsiasi forma di aggregazione,

⁽²⁷⁾ Cfr. J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, cit., p. 102.

⁽²⁸⁾ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Esor. ap. *Christifideles laici*, n. 30. Su questi criteri, cfr. R. PAGÉ, *Note sur les « critères d'ecclésiologie pour les associations de laïcs »*, in *Studia canonica*, 24 (1990), p. 455-463. In materia, cfr. anche l'intervento di G. Carriquiry nel Sinodo dei Vescovi del 1987, *Le associazioni di fedeli, con speciale riferimento all'Azione Cattolica e ai nuovi movimenti ecclesiali*, in PONTIFICIUM CONSILIUM PRO LAICIS, *La voce dei laici al Sinodo*, servizio di documentazione, n. 19, Città del Vaticano 1988, p. 144-146.

qualunque siano il loro legame giuridico con l'autorità ecclesiastica e la responsabilità che questa assume nei loro riguardi » (n. 19).

Dalla lettura di questi criteri se ne deduce il carattere generico e poco determinato: sono riconducibili alle esigenze provenienti dal battesimo e alla comunione nella Chiesa, e perciò sono applicabili non solo all'aggregarsi *in genere* nella Chiesa, ma pure a tutte le realtà ecclesiali: dal singolo fedele fino alle parrocchie ⁽²⁹⁾. La scarsa concretezza e la non specificità di questi criteri può sollevare dei problemi relativi al riconoscimento delle aggregazioni, in particolare se si pensa che si tratta di requisiti richiesti *ad hoc*. Piuttosto che esaminare la presenza di questi criteri uno per uno, l'autorità dovrà accertare l'ecclesialità dell'aggregazione in concreto, cioè sulla base dei suoi fini, delle sue modalità di azione, e delle altre caratteristiche specifiche. Si dovrà controllare, da un lato, che le finalità e le attività dell'associazione siano confacenti con la natura della Chiesa, e dall'altro, che nell'associazione non ci sia nulla contro la fede, i costumi e la disciplina ecclesiastica. Data la varietà di associazioni e le differenze fra di esse, ve ne possono essere alcune nelle quali i cinque criteri elencati siano fondamentali, mentre in altre la loro presenza sarà parziale e meno intensa, e tuttavia sono anche associazioni ecclesiali, suscettibili di essere riconosciute dall'autorità. Saranno infatti diversi i requisiti di ecclesialità di un movimento ecclesiale di ampio respiro che impegna la quasi totalità dell'agire cristiano dei suoi membri e quelli di un'associazione che si propone un fine settoriale e contribuisce indirettamente allo sviluppo della vita cristiana integrale dei corrispondenti soci, ad es. tramite le opere di carità. Nessuno può dubitare dell'ecclesialità di associazioni che raggruppano canonisti, teologi, giuristi cattolici, ecc. e risulta evidente che tali associazioni non riuniscono tutti gli elementi contenuti nei menzionati criteri. Perciò questi non sono requisiti per il riconoscimento, ma orientamenti perché l'autorità possa giudicare sull'ecclesialità dell'ente e decidere sul riconoscimento: in alcuni casi i criteri indicati dalla Nota possono coincidere con le caratteristiche specifiche di una associazione, come accade, in linea di massima, con i movimenti ecclesiali nati negli ultimi decenni. Questi criteri, infatti, sono il risul-

(29) Tuttavia ci sono alcune sfumature particolari che ricollegano tali criteri all'essere del fedele laico come singolo e come membro delle associazioni: l'apertura al mondo, la secolarità fa sì che tali aggregazioni abbiano un impegno di presenza nella società umana.

tato del Sinodo dei Vescovi del 1987 ⁽³⁰⁾, nel quale si è trattato ampiamente dei movimenti e del loro inserimento nella Chiesa particolare. In altri casi, invece, i criteri serviranno all'autorità per accertare non la loro presenza nell'ente, ma che in esso non c'è nulla che impedisca la realizzazione dei valori contenuti nei criteri. L'applicazione dei criteri come se fossero requisiti per il riconoscimento, sarebbe lesiva del diritto di associazione nella Chiesa, e non terrebbe in conto la loro funzione specifica di orientamenti per la decisione.

La Nota aggiunge che « nulla impedisce, però, che altri (criteri) se ne aggiungano, di carattere più particolare, in più esplicita corrispondenza alle situazioni concrete » (n. 19). Anche in questa ipotesi, i nuovi criteri sono degli orientamenti, ma non requisiti di ecclesialità. Se un'aggregazione è già ecclesiale per i suoi fini, per le sue attività, e non è contraria alla comunione, si può difficilmente ritenere che manca di ecclesialità per non essere in possesso di un nuovo criterio stabilito dal Vescovo diocesano o dalla Conferenza episcopale.

Nel giudicare l'ecclesialità di un'aggregazione sarà utile valutare anche i suoi frutti (cfr. n. 21). Questi contribuiscono ad un giudizio sereno che escluda interpretazioni soggettive, sia da parte dell'autorità ecclesiastica competente sia da parte degli stessi membri dell'associazione. Per quanto riguarda l'elenco di frutti indicati nella Nota pastorale ⁽³¹⁾ sono sempre valide le osservazioni fatte ai criteri. Occorre giudicare il caso singolo, sulla base dei frutti che è in grado di produrre, e di quelli effettivi. Tuttavia la rilevanza giuridica dei frutti è soprattutto negativa: i frutti negativi (comportamenti eccle-

⁽³⁰⁾ Cfr. G. CAPRILE, *Il Sinodo dei Vescovi 1987, settima assemblea generale ordinaria (1-30 ottobre 1987)*, Roma 1989; L. MARTÍNEZ SISTACH, *Los movimientos y asociaciones de fieles y la Iglesia particular*, in *El laicado en la Iglesia. XXI Semana Española de Derecho Canónico*, Salamanca 1989, p. 123-142; e J. BOGARÍN DÍAZ, *Los movimientos eclesiales en la VII Asamblea General Ordinaria del Sinodo de Obispos*, in *Revista Española de Derecho canónico*, 47 (1990), p. 69-135.

⁽³¹⁾ « Il gusto rinnovato per la preghiera, la contemplazione, la vita liturgica e sacramentale; l'animazione per il fiorire di vocazioni al matrimonio, al sacerdozio ministeriale, al diaconato permanente, ai ministeri istituiti, alla vita consacrata; la disponibilità a partecipare ai programmi e alle attività della Chiesa a livello sia locale sia nazionale o internazionale; l'impegno catechetico e la capacità pedagogica nel formare i cristiani; l'impulso a una presenza cristiana nei diversi ambienti della vita sociale e la creazione e animazione di opere caritative, culturali e spirituali; lo spirito di distacco e di povertà evangelica per una più generosa carità verso tutti; la conversione alla vita cristiana o il ritorno alla comunione di battezzati "lontani" », n. 21.

siali contrari ai vincoli di comunione) servono ad accertare la perdita dell'ecclesialità dell'ente, e a decidere i provvedimenti da prendere.

c) *Le organizzazioni di ispirazione cristiana (n. 3).*

Il carattere ecclesiale delle associazioni di fedeli sta alla base della distinzione operata dalla Nota pastorale fra questi enti e le organizzazioni di ispirazione cristiana, seguendo così il cammino aperto dal documento *Criteri di ecclesialità dei gruppi, movimenti, associazioni*, del 1981, n. 11. Nelle predette organizzazioni, « i fedeli laici (...) agiscono in nome proprio, come cittadini, guidati dalla coscienza cristiana » (n. 3). Si tratta dunque di un'azione personale o collettiva che alcuni cattolici portano a termine nella società civile, sotto la loro personale responsabilità (cfr. *ibidem*)⁽³²⁾. Logicamente il loro agire nell'ambito culturale, politico, di lavoro, ecc. dovrà essere ispirato dai principi morali cristiani, perché l'essere fedele si manifesta anche nell'agire all'interno della società civile. Dalla prospettiva canonica queste organizzazioni non sono il risultato dell'esercizio del diritto di associazione del fedele nella Chiesa, ma espressioni del diritto dei fedeli alla libertà nell'ordine temporale. In esse i fedeli, infatti, sono tenuti unicamente a seguire le indicazioni del magistero della Chiesa e devono essere animati dallo spirito evangelico⁽³³⁾. Da tali caratteristiche si desume che « si tratta di organismi "civili" più che "ecclesiali", anche se in concreto sono promossi da cristiani che in essi mettono a frutto la luce che proviene dalla fede e la forza d'impegno che nasce dalla carità »⁽³⁴⁾. Perciò tali organizzazioni sono frutto del diritto umano di associazione, riconosciuto civilmente⁽³⁵⁾. Da questi dati si conclude che anche non cattolici e non cristiani possono diventare membri di questi enti mediante l'esercizio del loro diritto civile ad associarsi.

⁽³²⁾ La Nota pastorale del 1981 afferma: « impegnano nelle proprie azione esclusivamente se stessi, operando sempre e soltanto sotto la propria responsabilità, personale o collettiva ». COMMISSIONE EPISCOPALE PER L'APOSTOLATO DEI LAICI, Nota pastorale *Criteri di ecclesialità dei gruppi, movimenti, associazioni*, cit., n. 11, a), p. 75.

⁽³³⁾ Cfr. can. 227. In dottrina, cfr. J.T. MARTÍN DE AGAR, *Il diritto alla libertà nell'ambito temporale*, in *Fidelium Iura*, 1 (1991), p. 125-164.

⁽³⁴⁾ COMMISSIONE EPISCOPALE PER L'APOSTOLATO DEI LAICI, Nota pastorale *Criteri di ecclesialità dei gruppi, movimenti, associazioni*, cit., n. 11, nota 11, p. 75.

⁽³⁵⁾ Cfr. *ibidem*, n. 11, nota 11, p. 75.

d) *Tipologia delle aggregazioni secondo la Nota pastorale.*

La Nota pastorale si sofferma soprattutto sulla trattazione di tre tipi di aggregazioni distinte secondo il loro regime giuridico: « Riguardo al modo di costituzione, alle finalità e al rapporto che si instaura tra l'associazione e l'autorità ecclesiastica, il Codice opera una distinzione tra associazioni *private* di fedeli *senza specifica rilevanza giuridica* nell'ordinamento canonico della Chiesa; associazioni *private* di fedeli in vario modo *riconosciute* dall'autorità ecclesiastica con e senza personalità giuridica; associazioni *pubbliche* di fedeli » (n. 24). Questa divisione, comunque, non è esplicita nella normativa codiciale: il Codice di diritto canonico distingue, infatti, le associazioni pubbliche e le private, e fra queste quelle dotate di personalità giuridica e quelle prive di tale personalità. La Nota pastorale invece, in conformità con un ampio settore della canonistica⁽³⁶⁾, riconosce l'esistenza nella Chiesa di associazioni private i cui statuti non sono stati riconosciuti dall'autorità ecclesiastica competente⁽³⁷⁾.

1. *Associazioni private di fatto* (n. 25). — Le aggregazioni *private* di fedeli non riconosciute dall'autorità ecclesiastica sono chiamate anche associazioni di fatto. Dalla descrizione che di esse fa la Nota pastorale⁽³⁸⁾ emergono i seguenti tratti caratteristici: a) sono

⁽³⁶⁾ Cfr. L. NAVARRO, *Diritto di associazione e associazioni di fedeli*, cit., p. 77 nota, 91, dove si trovano i principali riferimenti bibliografici sulla questione.

⁽³⁷⁾ In seguito alla pubblicazione dell'*Istruzione in materia amministrativa*, che aveva già recepito tale divisione delle associazioni (cfr. n.110), Marchesi fece notare che la divisione ivi proposta non sembra riflettere quanto stabilito nel Codice. Cfr. M. MARCHESI, *La recente Istruzione della Conferenza Episcopale Italiana in materia amministrativa. Presentazione generale*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 5 (1992), p. 191.

⁽³⁸⁾ « La costituzione delle associazioni private rappresenta un'autentica novità della codificazione canonica attuale. Essa si pone come naturale conseguenza del diritto e della libertà associativa dei fedeli. Nascendo non per un atto dell'autorità ma per un atto di fondazione dei fedeli e quale frutto del loro accordo, queste associazioni esistono, come si suole dire, "di fatto" e legittimamente nella Chiesa.

Esse hanno il diritto di chiedere particolari autenticazioni e autorizzazioni. Ma se, non avvertendone l'esigenza, non chiedono per loro iniziativa una specifica rilevanza giuridica nell'ordinamento canonico, esse hanno pur sempre il dovere di vivere la comunione nella Chiesa; e su di esse il vescovo ha sempre il diritto-dovere di esercitare la *cura pastorale*, perché sia conservata l'integrità della fede e dei costumi, e la *vigilanza*, perché non si insinuino abusi nella disciplina ecclesiastica (cfr. can. 305).

il risultato del diritto di associazione del fedele: nascono dall'atto di fondazione dei fedeli e quale frutto del loro accordo; *b*) sono legittime, ma non hanno una specifica rilevanza giuridica nell'ordinamento canonico; *c*) hanno diritto di chiedere particolari autenticazioni e delle autorizzazioni; *d*) sono sottoposte alla cura pastorale e alla vigilanza dell'autorità ecclesiastica, il che comporta alcuni impegni da parte dei responsabili delle suddette associazioni; *e*) possono ricevere la denominazione di « cattolica ».

È quindi accolta l'efficacia del diritto di associazione del fedele nella Chiesa, proclamato dal Concilio Vaticano II e formalizzato nel can. 215 del nuovo Codice: dal momento in cui avviene l'atto costitutivo l'associazione esiste nella Chiesa. Perciò basta l'accordo di volontà dei fedeli, cioè il negozio giuridico associativo, senza avere bisogno di nessun atto dell'autorità. La legittimità delle aggregazioni di fatto si basa dunque sull'esercizio di un diritto del fedele nella Chiesa: se i fedeli portano a termine l'atto fondazionale di un'associazione che abbia le caratteristiche di ecclesialità che sono proprie a tali enti nella Chiesa (finalità appartenenti all'ambito di autonomia del fedele in quanto fedele, e non c'è nulla contro la fede la morale e non si attenta contro la disciplina ecclesiastica), da quel momento in poi è nata una associazione nella Chiesa, anche prima che l'autorità la possa riconoscere come ecclesiale e addirittura ne conosca l'esistenza. In questa linea, la Nota pastorale sottolinea l'efficacia propria del diritto di associazione del fedele e rende esplicita la legittimità dell'esistenza di associazioni ecclesiali dal momento in cui si è concluso l'atto fondazionale da parte dei fedeli.

La portata di questo riconoscimento è ridimensionato dalla stessa Nota pastorale poiché subito dopo si afferma che non hanno « una specifica rilevanza giuridica nell'ordinamento canonico » (n. 24) ⁽³⁹⁾. Come mai l'esercizio legittimo di un diritto fondamentale

Di qui il concreto impegno dei responsabili delle associazioni a presentarsi al vescovo della diocesi dove operano e a offrirgli gli elementi necessari perché possa esercitare, anche nei loro riguardi, il suo ministero. Si deve inoltre ricordare che nessuna associazione privata può assumere il nome di « cattolica » senza avere il consenso della competente autorità ecclesiastica (cfr. can. 300) », n. 25.

⁽³⁹⁾ Il significato di questa espressione non risulta chiaro, nemmeno facendo ricorso ad altri due brani che la ripropongono: da una parte si ritiene equivalente a « una collocazione nell'ordinamento canonico » che verrebbe attribuita all'associazione mediante l'atto di riconoscimento dell'autorità ecclesiastica (n. 29), e dall'al-

dei fedeli può non avere una specifica rilevanza? Il riconoscimento dell'efficacia del diritto di associazione del fedele comporta senz'altro la collocazione delle associazioni nel diritto canonico. Una questione diversa è che queste associazioni di fatto non si adeguino ai modelli associativi esplicitamente previsti dal nuovo Codice ⁽⁴⁰⁾, e questa può essere la causa delle titubanze per trovare la loro posizione nell'ordinamento canonico. Risulta evidente che non riuniscono tutte le caratteristiche proprie delle associazioni private *agnitae* mediante la *recognitio statutorum* ⁽⁴¹⁾. Tuttavia sono associazioni private *in Ecclesia*. La consapevolezza di questa realtà si evince anche dal fatto che esse sono sottoposte al regime e alla vigilanza dell'autorità ecclesiastica competente ed è previsto il diritto di chiedere autenticazioni e autorizzazioni. Se non avessero una specifica rilevanza, non potrebbero nemmeno essere oggetto della vigilanza né essere titolari di alcuni diritti ⁽⁴²⁾. Le associa-

tra, sembrerebbe che la specifica rilevanza è propria dell'associazione prima del menzionato atto, poiché nella parte dedicata alle associazioni private riconosciute dall'autorità ecclesiastica, si dice che la funzione dell'autorità nei loro confronti è operare « un provvedimento idoneo a riconoscere la loro rilevanza giuridica » (n. 26).

⁽⁴⁰⁾ Tale sembra essere il senso attribuito dall'*Istruzione in materia amministrativa* alla mancata rilevanza giuridica nell'ordinamento canonico. Con terminologia più precisa si dice a proposito delle associazioni private senza alcun riconoscimento formale dell'autorità: « Della prima categoria fanno parte quelle associazioni che, dopo essere state costituite dai fedeli mediante un accordo privato (cfr. can. 299 par. 1), non hanno chiesto od ottenuto un provvedimento formale di riconoscimento da parte dell'autorità ecclesiastica. Per tale motivo le anzidette associazioni, pur proponendosi uno dei fini indicati nel can. 298, par. 1 (e non riservati dal can. 301, par. 1 alle associazioni pubbliche), non presentano una specifica rilevanza giuridica dell'ordinamento canonico. Né tale rilevanza può ritenersi acquisita in virtù di un provvedimento di *laus* o di *commendatio*, cui fa riferimento il can. 299, par. 2, poiché un provvedimento di tal genere non basta a attribuire a una associazione la qualifica di associazione riconosciuta (*agnita*) ». CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Istruzione in materia amministrativa*, cit., n. 110.

⁽⁴¹⁾ Cfr. can. 299 § 3.

⁽⁴²⁾ Inoltre, negare rilevanza giuridica alle associazioni di fatto comporta il rischio di lasciarle in una posizione più o meno vicina a quella delle associazioni laicali di cui alla *Resolutio Corrienten.*, 13 novembre 1920, in *AAS* 13 (1921), p. 135-144. In questa decisione della S. Congregazione del Concilio si riconosceva infatti la legittimità della loro esistenza, ma non trovarono uno spazio adeguato nell'ordinamento giuridico della Chiesa: la loro posizione era piuttosto marginale nei confronti del diritto canonico. Sulla questione cfr. in dottrina, A. DEL PORTILLO, *Ius associationis et associationes fidelium iuxta Concilii Vaticani II doctrinam*, in *Ius canonicum*, (1968), p. 7.

zioni di fatto hanno sicuramente una posizione specifica nell'ordinamento canonico: quale risultato dell'esercizio di un diritto del fedele, sono associazioni canoniche, non civili, che pur non essendo riconosciute dall'autorità, sono legittime e dunque devono essere rispettate, valorizzate, perché contribuiscono al raggiungimento di scopi ecclesiali e sono manifestazione della partecipazione del fedele alla missione della Chiesa.

2. *Le associazioni private riconosciute dall'autorità ecclesiastica* (nn. 26 e 27). — Raccogliendo elementi già presenti nel Codice, la Nota pastorale, senza offrire delle novità, descrive le associazioni private che denomina riconosciute⁽⁴³⁾. Le caratteristiche messe in evidenza sono in sintesi le seguenti: la costituzione delle associazioni private avviene tramite un atto dei privati; le loro finalità, di natura spirituale e apostolica, derivano dalla condizione battesimale e dall'esercizio del sacerdozio comune dei fedeli; nel loro agire tali associazioni impegnano se stesse; sono riconosciute mediante un atto dell'autorità ecclesiastica; alcune di esse possono essere oggetto di lode e di raccomandazione e ricevere la personalità giuridica; infine, tutte sono sottoposte alla vigilanza e al regime dell'autorità.

Dato che molti elementi attribuiti in modo esplicito alle associazioni private riconosciute sono anche propri di tutte le associazioni private, indipendentemente dal riconoscimento⁽⁴⁴⁾, sarebbe stato meglio averli presentati prima di trattare specificamente delle associazioni riconosciute e poi, nello spazio dedicato a queste, aver descritto i tratti caratteristici che derivano dagli atti di riconoscimento dell'associazione privata e di concessione della personalità giuridica privata.

(43) Nella stesura di questa parte sembra essere prevalsa la preoccupazione di rimanere fedeli al testo codiciale. Le parole iniziali del n. 26 riflettono la chiave di lettura di tutta la sezione: « *Associazioni private* sono chiamate dal Codice tutte quelle associazioni che vengono costituite liberamente dai fedeli per fini spirituali e apostolici derivanti dalla loro condizione battesimale e dall'esercizio del loro sacerdozio comune, e che nei loro riguardi l'autorità ecclesiastica, su loro libera richiesta, opera un provvedimento idoneo a riconoscere la loro rilevanza giuridica ».

(44) Così quanto si afferma della costituzione, dei fini, della lode e raccomandazione, dell'agire in nome proprio, della dipendenza del regime e vigilanza dell'autorità, è anche applicabile alle associazioni di fatto. Seguendo questa impostazione l'*Istruzione in materia amministrativa* stabilisce esplicitamente che le associazioni private senza alcun riconoscimento dell'autorità possono essere anche oggetto di lode e raccomandazione da parte della stessa autorità. Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Istruzione in materia amministrativa*, cit., n. 110.

3. *Le associazioni pubbliche (n. 28).* — La descrizione di queste associazioni segue sostanzialmente le disposizioni del Codice: la necessità del decreto di erezione dell'autorità per la loro costituzione, la personalità pubblica di questi enti, la attribuzione della missione qualora fosse necessaria, l'agire in nome della Chiesa e la dipendenza del regime e della vigilanza dell'autorità. Degna di segnalazione è la precisazione sulla superiore direzione dell'autorità: essa « non comporta l'esercizio di un diretto governo dell'associazione, ma quello del dovere-diritto di promozione e di indirizzo » (n. 28). In tale modo si mette in rilievo la giusta autonomia dell'associazione pubblica: « possono intraprendere spontaneamente iniziative rispondenti alla loro propria natura » (n. 28). Comunque ci sembra che la ragion di essere di queste associazioni dovrebbe essere più approfondita, facendo riferimento esplicito alle finalità riservate natura sua all'autorità e alla funzione di supplenza nei casi di fini non riservati ⁽⁴⁵⁾. Inoltre sarebbe stato utile mettere più in risalto le funzioni e facoltà di cui gode l'autorità nei confronti di queste associazioni, soprattutto quelle più specifiche quali la nomina del commissario in circostanze eccezionali, la nomina e rimozione del cappellano, il rendiconto dei beni, e la soppressione dell'associazione (cfr. cann. 317-320).

e) *Il riconoscimento delle associazioni (nn. 29-30).*

Da una prospettiva giuridico-canonica, la trattazione del riconoscimento delle associazioni nel presente documento non è soddisfacente: ci sono aspetti poco chiari e punti in cui si possono ravvisare contrasti con quanto disposto nel Codice. In primo luogo, si adopera un concetto di riconoscimento diverso da quello presente in altre parti della Nota pastorale e da quello usato nel Codice: mentre si dice che « per riconoscimento si intende "un approvazione esplicita della competente autorità ecclesiastica" » (n. 29), in altri passi tale atto dell'autorità non è una approvazione, ma la constatazione dell'ecclesialità dell'associazione, un *nihil obstat*. Infatti, a proposito del provvedimento idoneo a riconoscere la rilevanza giuridica, si dice: « Il primo atto in tal senso è la presa visione de-

(45) Cfr. can. 301 § 1 e 2. Non sembra sufficiente dire che sono « costituite ed erette dalla competente autorità ecclesiastica, per la particolare importanza delle finalità che perseguono », e rinviare in nota ai cann. 116 § 1, 301 § 3, e 312 § 1. Cfr. n. 28.

gli statuti, mediante la quale l'autorità ecclesiastica, conoscendo l'associazione nella sua concreta realtà, ne verifica la conformità al diritto canonico e ne riconosce anche giuridicamente l'ecclesialità » (n. 26) ⁽⁴⁶⁾. Forse questa confusione fra approvazione e il riconoscimento dell'associazione proviene da una inesatta lettura del n. 31 dell'esortazione apostolica *Christifideles laici*, di cui si fa una citazione parziale. In questo numero, senza pretese di precisione giuridica, si fa una raccomandazione: « è oltremodo opportuno che alcune nuove associazioni e movimenti, per la loro diffusione spesso nazionale o anche internazionale, abbiano a ricevere un *riconoscimento ufficiale*, un'approvazione esplicita della competente autorità ecclesiastica ». Da queste parole si deduce da un lato, che l'approvazione esplicita è un atto di riconoscimento ufficiale, ma non è necessariamente l'unico, e dall'altro che non si ritiene necessario che tutte le associazioni e movimenti siano oggetto di tale atto. Se tale questione si mette in rapporto con le disposizioni codiciali si può dedurre che esistono delle differenze fra il riconoscimento dell'associazione e l'approvazione: giuridicamente un'associazione può essere riconosciuta quale associazione privata, perché in essa non c'è nulla contro la fede, i costumi e la disciplina ecclesiastica, e non essere approvata. L'approvazione, di solito, deve essere intesa come un atto più impegnativo da parte dell'autorità che non il semplice riconoscimento ⁽⁴⁷⁾. La possibilità che alcune associazioni private di fatto possano ricevere autenticazioni rende ancora più confusa la questione del riconoscimento. In linea di massima un'au-

⁽⁴⁶⁾ Questo significato si adegua a quello del can. 299 §3. La dottrina canonica ritiene normalmente che con la *recognitio* l'autorità « si limita a dichiarare che negli statuti non vi è nulla di contrastante con la dottrina, la disciplina, l'integrità dei costumi ». G. FELICIANI, *Le associazioni dei fedeli nella normativa canonica*, in *Aggiornamenti sociali*, 38 (1987), p. 693.

⁽⁴⁷⁾ Sulle differenze fra riconoscimento e approvazione, cfr. G. FELICIANI, *Le associazioni dei fedeli*, cit. p. 694; W. SCHULZ, *La posizione giuridica delle associazioni e la loro funzione nella Chiesa*, in *Apollinaris*, 59 (1986), p. 125; S. PETTINATO, *Le associazioni dei fedeli*, in AA.VV., *Il Codice del Vaticano II. Il fedele cristiano*, Bologna 1989, p. 254; L. MARTÍNEZ SISTACH, *Las asociaciones de fieles*, 2ª ed., Barcelona 1987, p. 98; e L. PRADOS TORREIRA, *La intervención de la autoridad sobre la autonomía estatutaria*, in *Das konsoziative Element in der Kirche. Akten des VI. Internationalen Kongresses für Kanonisches Recht*, a cura di W. Aymans-K.T. Geringer-H. Schmitz, St. Ottilien, 1989, p. 474 ss. Ci sembra che si possa stabilire un parallelismo fra riconoscimento dell'associazione e *recognitio statutorum*, e fra approvazione dell'associazione e approvazione degli statuti.

tenticazione è un atto dell'autorità mediante il quale si certifica l'ecclesialità di un ente: si dichiara che è veramente ecclesiale. Se tale è il significato da attribuire alle autenticazioni, allora non si è in grado di stabilire i limiti fra riconoscimento (inteso quale *nihil obstat*) e autenticazione.

Dal significato attribuito al riconoscimento dipenderà l'esistenza o meno di un diritto dell'associazione a ottenerlo. Dalle parole della Nota pastorale si desume che il riconoscimento è inteso non come un atto dovuto in giustizia, ma quale atto discrezionale dell'autorità che è sottoposto anche a criteri di opportunità⁽⁴⁸⁾. Se così fosse si vanificherebbe il diritto di associazione del fedele: l'ente nato dall'accordo dei privati non avrebbe diritto al riconoscimento della sua esistenza⁽⁴⁹⁾. Poiché si riconosce ciò che già di fatto esiste, dal momento in cui avviene l'atto costitutivo dell'associazione (il negozio giuridico fondazionale o contratto associativo) questa esiste giuridicamente ed ha dunque il diritto ad essere riconosciuta se ha i requisiti necessari. Tale diritto è protetto dai corrispondenti ricorsi, dei quali, però, non si fa accenno nel documento.

Un'altra conseguenza dell'identificazione operata dalla Nota fra approvazione ufficiale e riconoscimento è che dalla *recognitio statutorum* (condizione necessaria per il riconoscimento⁽⁵⁰⁾) non sca-

(48) « Per avere una rilevanza giuridica, ossia una collocazione nell'ordinamento canonico, è necessario che ogni realtà aggregativa faccia conoscere in modo preciso la sua esistenza all'autorità competente, perché questa possa esaminare la natura e le finalità, accertarne e certificarne l'autenticità cristiana, valutarne l'opportunità del riconoscimento », n. 29. È invece fuori dubbio che le aggregazioni hanno il diritto a chiedere il riconoscimento. L'avvio del procedimento di riconoscimento si lascia alla libera iniziativa delle associazioni: « ... se non avvertendone l'esigenza, non chiedono per loro iniziativa una specifica rilevanza giuridica nell'ordinamento canonico ... » (n. 25) e « nei loro riguardi l'autorità, su loro libera richiesta, opera un provvedimento idoneo a riconoscere la loro rilevanza giuridica » (n. 26). Tuttavia non è da escludere che la stessa autorità possa iniziare *motu proprio* tale provvedimento qualora il bene della comunità cristiana lo esiga.

(49) Cfr. G. FELICIANI, *Le associazioni dei fedeli*, cit., p. 692; P. VALDRINI, *Les personnes juridiques et les communautés associatives*, in AA.VV., *Droit canonique*, Paris 1989, p.140; C.J. ERRÁZURIZ MACKENNA, *La costituzione delle associazioni dei fedeli*, in *Das konsoziative Element in der Kirche*, cit., p. 482; J.L. GUTIÉRREZ, *Suban. 299*, in *Código de Derecho canónico*, edizione commentata a cura dell'Instituto Martín de Azpilcueta, Pamplona 1987, p. 231.

(50) « Condizione per il riconoscimento ufficiale delle associazioni private è il previo esame degli statuti da parte dell'autorità competente (cfr. can. 299, 3). Per l'esistenza delle associazioni pubbliche e per l'attribuzione della personalità giuridica a

turisce automaticamente il riconoscimento dell'associazione. Evidentemente il senso dell'esame degli statuti va al di là del mero controllo esterno: tale atto dell'autorità è indirizzato all'accertamento formale e sostanziale dell'ecclesialità dell'associazione. Perciò è normale che oltre agli statuti, la cui presenza nelle associazioni è giustificata dalla loro funzione⁽⁵¹⁾, si prendano in considerazione altri elementi che aiutino a conoscere meglio la realtà: storia dell'associazione, numero di membri, estensione geografica, attività, rapporti sulla sua vita, ecc.⁽⁵²⁾ Comunque, ciò non preclude l'esistenza di un vero diritto al riconoscimento.

quelle private se ne richiede l'approvazione (cfr. cann. 314; 322, 2) », n. 30. Benché l'esame degli statuti sia l'unica condizione esplicitamente richiesta nella Nota, la disponibilità a fare parte della Consulta delle aggregazioni laicali a livello nazionale, regionale e diocesano potrebbe intendersi quale condizione per ottenere il riconoscimento, poiché, secondo la Nota, « le aggregazioni, che ottengono il riconoscimento, devono far parte della Consulta », n. 45. La consulta, nei diversi livelli, è un organismo la cui finalità consiste soprattutto nel favorire la comunione fra le associazioni (mutua conoscenza, collaborazione in iniziative comuni, ecc.), e fra le associazioni e l'autorità ecclesiastica (mantengono rapporti stabili con l'autorità ecclesiastica, contribuiscono all'assunzione degli orientamenti pastorali generali e delle indicazioni specifiche, ecc.). Per la Consulta nazionale, cfr. *Statuto della Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali*, approvato dal Consiglio Permanente della CEI il 13 maggio 1993, in *Notiziario della CEI*, 1993, p. 217-224; per quella regionale, cfr. ad es. *Domenica*, 1987, p. 983-987. Imporre l'obbligo di appartenenza alla Consulta a tutte le associazioni riconosciute indica che non si sono tenute presenti la varietà di associazioni e, in particolare, le differenze fra le pubbliche e le private. Perciò sarebbe più giusto formulare per le associazioni private un invito generico, in modo tale che la loro partecipazione a quell'organismo sia volontaria e il risultato del dialogo con l'autorità ecclesiastica.

(51) La descrizione delle funzioni degli statuti è accurata e serve a far capire la loro importanza: « A prescindere dal dettaglio del loro contenuto e dalla loro forma, variabili a seconda delle caratteristiche di ciascuna associazione, la presenza degli statuti corrisponde a molteplici esigenze. Conformemente alla volontà della Chiesa, che è quella di offrire alle aggregazioni ecclesiali un sostegno reale, la loro richiesta apre lo spazio per una stabilità e chiarezza di identità che, pur nel mutamento dei membri che inizialmente le hanno costituite e composte, permette loro di permanere nel tempo.

Poiché gli statuti costituiscono l'elemento stabile che organizza la vita di una realtà aggregativa, i primi a riceverne un beneficio sono gli stessi aderenti, i quali possono così vedere ulteriormente rinsaldata la loro unione.

Gli statuti, inoltre, servono a fare conoscere alla comunità cristiana i tratti fondamentali di un'associazione, i suoi fini e la sua interna organizzazione. Infine permettono di precisare le varie modalità di rapporto tra l'associazione stessa e l'autorità », n. 30.

(52) Cfr. G. FELICIANI, *Le associazioni dei fedeli*, cit., p. 693.

f) *La vigilanza e il regime dell'autorità sulle aggregazioni private.*

In diversi momenti la Nota pastorale fa riferimento alle funzioni di vigilanza e di regime dell'autorità nei confronti delle associazioni, sulla base del can. 305. Per quanto riguarda le associazioni private di fatto, è interessante notare che dal ruolo dell'autorità ecclesiastica, consistente nel « diritto-dovere di esercitare la cura pastorale, perché sia conservata l'integrità della fede e dei costumi, e la vigilanza, perché non si insinuino abusi nella disciplina ecclesiastica », il presente documento fa derivare, senza determinarne la natura giuridica, « il concreto impegno dei responsabili delle associazioni a presentarsi al vescovo della diocesi dove operano e a offrirgli gli elementi necessari perché possa esercitare, anche nei loro riguardi, il suo ministero » (n. 25). Tale impegno è difficile da distinguere dall'obbligo che cade sulle associazioni private che intendono ottenere il riconoscimento: ciascuna è tenuta a fare « conoscere in modo preciso la sua esistenza all'autorità competente » (n. 29). Comunque, il citato impegno costituisce una manifestazione di comunione da parte dell'associazione ed è un aspetto dei normali rapporti con l'autorità. Inoltre la funzione di garante dell'ordine pubblico ecclesiale comporta che in determinate circostanze l'autorità possa chiedere all'associazione i dati necessari per accertare l'ecclesialità dell'associazione. Nel caso delle associazioni private riconosciute, la Nota ricorda che la vigilanza e il regime si concretizzano anche nel fare in modo di evitare la dispersione delle forze e di ordinare al bene comune l'esercizio del loro apostolato (cfr. n. 26). Tuttavia, la natura delle associazioni private avrebbe richiesto, a mio avviso, una maggiore incisività nel sottolineare che la vigilanza e il regime dell'autorità comprende in primo luogo quegli stessi ambiti relativi alla persona e all'agire del fedele singolo. Stabilito questo principio, manifestazione dell'autonomia di questi enti, sarebbe stata la determinazione di alcuni ulteriori aspetti, più specifici delle associazioni ecclesiali.

Le funzioni di vigilanza e di regime sulle associazioni laicali comprende anche alcuni provvedimenti, di rilevanza giuridica, che l'autorità può prendere qualora ci siano deviazioni: denunce, richiami alla comunione, e dichiarazioni della perdita di ecclesialità di quell'ente ⁽⁵³⁾. Risulta strano che non si sia fatto nessun riferimento

⁽⁵³⁾ « Potrebbe accadere tuttavia, che in un'aggregazione venga ad appannarsi o a oscurarsi la fedeltà ai valori ecclesiali. In tal caso il vescovo ha il dovere di vigilanza e di ammonizione. Nel caso poi che addirittura, dovesse venir meno qualche

esplicito al potere di sopprimere le associazioni sia private che pubbliche (cfr. cann. 321 e 326).

4. *Considerazioni conclusive.*

Data la finalità della Nota pastorale — essere uno strumento di servizio alla comunione, nella verità e nella carità, delle comunità ecclesiali per favorire l'armonia e la collaborazione al bene comune della Chiesa (cfr. n. 52) —, in essa emergono costanti riferimenti alla necessaria comunione delle aggregazioni all'interno della Chiesa, sia nella Chiesa universale che particolare. Tale comunione è la chiave di lettura dell'intero documento e si manifesta nelle direttive riguardanti i necessari rapporti con l'autorità, l'inserimento delle aggregazioni nei piani pastorali della Chiesa in Italia, la reciproca stima fra di esse, nel loro armonico agire, ecc., nella consapevolezza che tutto quanto renderà più fecondo l'apostolato delle aggregazioni laicali.

L'efficacia della Nota pastorale dipenderà, a mio avviso, dallo spirito e dal modo in cui verrà applicata alle singole realtà associative: la diversità di aggregazioni (non tutte hanno le stesse caratteristiche, estensione, finalità, e il loro rapporto con l'autorità può essere anche molto diverso) esige il saper cogliere e valorizzare la specifica funzione che ciascuna è chiamata a svolgere all'interno della comunione. Tutte devono agire in armonia, avere un reciproco rispetto e anche essere in comunione con le Chiese particolari e con le comunità parrocchiali. Le modalità di attuazione di questi principi saranno diverse, adeguandosi alla realtà concreta di ogni ente. Dato il loro carattere ecclesiale, l'esistenza stessa delle aggregazioni e il raggiungimento dei loro fini, sono già un contributo alla missione della Chiesa e alla sua comunione. Perciò il rispetto dell'autonomia di queste aggregazioni da parte delle persone e degli organismi competenti per il coordinamento è un'esigenza di giustizia e un servizio alla comunione. Anzi voler uniformare tutto in vista di una maggiore efficacia comporterebbe un'impovertimento della comunità ecclesiale

elemento irrinunciabile di comunione ecclesiale, il vescovo dovrà pronunciare una chiara parola di denuncia o di richiamo, che metta in guardia la generalità dei fedeli e stimoli gli interessati a un sincero e fattivo ripensamento; e sino a che non saranno nuovamente assicurati i criteri di ecclesialità, si dovrà prendere atto che tale aggregazione non può essere ritenuta una vera associazione ecclesiale e perde conseguentemente il suo statuto di legittimità e di libertà nella comunità ecclesiale », n. 46.

stessa e una lesione dei diritti dei fedeli e delle aggregazioni. Accanto al rispetto dell'autonomia di questi enti, il carattere ecclesiale delle aggregazioni le spingerà a collaborare nella misura delle loro possibilità alle necessità pastorali più urgenti della Chiesa in Italia.

Da queste considerazioni si può dedurre che il dialogo aperto e fiducioso fra le aggregazioni e fra queste e l'autorità ecclesiastica costituisce lo strumento determinante dell'efficacia di questo documento. Tale dialogo, però, dovrà essere costruito sulla base del rispetto della natura giuridica delle associazioni e della loro normativa.

Come abbiamo visto, questa Nota non ha recepito il contenuto che era stato suggerito per un'eventuale Istruzione sulle associazioni nazionali. Perciò nulla impedisce l'emanazione di un documento di questo tipo, nell'ambito di competenze attribuite dal Codice alle Conferenze episcopali. Tale Istruzione potrebbe contribuire alla regolamentazione di aspetti che non sono concretizzati dalla normativa codiciale, fra questi: i requisiti per ottenere lo statuto di associazione nazionale (documentazione da presentare, estensione geografica e consistenza numerica), organismi che sono tenuti a studiare la questione, soggetti che devono essere consultati (vescovi, conferenze episcopali regionali, eventuali ricorsi, ecc.), organismi decisionali ordinari e in casi di divergenze indicare a chi spetta la decisione; procedura per il riconoscimento, procedura per la concessione della personalità giuridica privata, ecc. Nell'elaborare l'eventuale Istruzione si devono rispettare, anzitutto, i diritti delle diverse parti: le esigenze di giustizia provenienti dal diritto di associazione (diritto al riconoscimento, e in alcuni casi, diritto alla personalità giuridica, diritto a una risposta motivata), e i diritti propri dell'autorità ecclesiastica (funzioni di vigilanza e controllo, di regime). Una regolamentazione delle diverse procedure servirà a trattare in modo più giusto le aggregazioni, e aiuterà, contemporaneamente, a impostare in modo uniforme l'agire degli organismi locali, evitando così una prassi divergente delle curie diocesane che potrebbe rivelarsi discriminatoria nei confronti delle associazioni.

LUIS NAVARRO

